



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 2659 del 10 Ottobre 2022)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato - a tempo pieno e definito - dell'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo) ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge n.240/2020, si in regime di progressione triennale che biennale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31.12.2017, e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi, di professori e ricercatori universitari, è trasformato in regime di progressione biennale.

Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta e della relazione triennale

1. L'attribuzione degli scatti stipendiali è subordinata ad apposita richiesta da presentare tramite la piattaforma informatica all'uopo predisposta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto allo scatto. A tal fine, i soggetti interessati allegano alla richiesta, una relazione - vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza - sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

2. In ciascun anno solare sono avviate tre tornate di valutazione, di norma con le seguenti scadenze temporali:

- entro il 30 gennaio, riservata ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto allo scatto tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 giugno, riservata ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto allo scatto tra il mese di gennaio e il mese di aprile dell'anno in corso;
- entro il 30 ottobre, riservata ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto allo scatto tra il mese di maggio e il mese di settembre dell'anno in corso.

3. I soggetti interessati presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale e la relazione triennale o biennale entro il quindicesimo giorno successivo alle diverse scadenze temporali previste nelle singole tornate di cui al comma precedente.

4. I professori e i ricercatori collocati in quiescenza o trasferiti successivamente alla data di maturazione del requisito per lo scatto stipendiale, possono proporre domanda improrogabilmente

entro la successiva seconda tornata utile, secondo le scadenze temporali indicate al precedente comma 2.

Art. 3 - Commissione di valutazione

1. La Commissione deputata ad effettuare la valutazione dei candidati è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da sei professori di prima fascia, nella misura di due, ove possibile, per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo, individuati a seguito di un sorteggio tra i non ammissibili alla valutazione, da effettuarsi in Senato Accademico. La Commissione dura in carica un anno.

2. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario. Svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte nel triennio o biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

2. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta;

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio/biennio solare antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi Gruppi di esperti della valutazione (GEV). Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1/4	1
5/7	0,5
8/9	0,2
oltre 10	0,1

I dati relativi all'attività di ricerca si riferiscono esclusivamente a quelli contenuti nel Catalogo IRIS.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. La partecipazione alle adunanze è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettori, Coordinatore Collegio dei Prorettori, Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Presidente di SIR, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Direttore Scuola di Specializzazione, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Per quanto concerne i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento loro assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è verificato d'ufficio sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di cui alla lettera b) del precedente comma. I dati relativi all'attività di ricerca *si* riferiscono esclusivamente a quelli contenuti nel Catalogo IRIS.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. La partecipazione alle adunanze è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Coordinatore di Corso di Studio, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La valutazione ha esito positivo a condizione che siano soddisfatti i requisiti in tutti e tre gli ambiti indicati ai commi precedenti.

5. Il docente che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorra in una sanzione disciplinare superiore alla censura può presentare la richiesta di attribuzione della nuova classe solo dopo che abbia maturato un periodo pieno di servizio della durata stabilita

dalle vigenti norme, non considerando il periodo di sospensione.

6. I professori e i ricercatori che nel periodo oggetto di valutazione hanno in parte svolto la propria attività istituzionale presso altri Atenei, possono autocertificare nell'ambito della relazione triennale/biennale la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze.

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:

a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.

2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 18 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

4. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:

a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.

5. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.

6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 12 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

Art. 6 - Approvazione degli atti e comunicazione esito valutazioni

1. Al termine di ciascuna valutazione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della

procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito dell'Ateneo. L'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno conseguito un giudizio positivo è pubblicato contestualmente in un'apposita sezione della piattaforma informatica utilizzata dai candidati per la presentazione della domanda. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

3. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso ricorso al Rettore entro 20 giorni dalla pubblicazione. Sul ricorso decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 7 – Decorrenza del diritto

1. In caso di valutazione positiva, al docente verrà attribuita la classe stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale è sorto il diritto stesso.

2. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 232/2011, se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza degli importi nei due regimi.

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente richiesta; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

4. Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

5. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, i professori e i ricercatori, collocati in quiescenza o trasferiti presso altri Atenei, che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2021, possono proporre domanda improrogabilmente entro la scadenza della tornata di valutazione che sarà avviata entro il 30 ottobre 2022.

2. Ai professori e ai ricercatori in servizio che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2021, si applicano le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 4, con decorrenza dalla tornata di valutazione che sarà avviata entro il 30 ottobre 2022.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.